

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

Campodarsego, 4 dicembre 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. S 9/2020

OGGETTO: Nuovo DPCM del 3.12.2020 misure urgenti per il contenimento del virus COVID-19

Con il Decreto Legge approvato sono in arrivo le misure del Nuovo Dpcm che saranno **in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021**.

L'impianto del provvedimento conferma l'orientamento precedentemente espresso dal Governo e sintetizzabile in due punti fondamentali:

1. Riconfermare il modello di classificazione per scenario e indice di rischio (zona gialla, arancio, rossa), strumento che si è rivelato efficace e che permette di operare con flessibilità, attraverso una modulazione delle misure.
2. Rafforzare le limitazioni per le feste anche nel quadro di un coordinamento europeo.

La linea è, dunque, quella di disincentivare gli spostamenti internazionali, limitare gli spostamenti tra le Regioni e, nei giorni di festa (25, 26 Dicembre e 1° Gennaio), limitare anche gli spostamenti tra i Comuni.

I punti riassunti del nuovo DPCM sono:

MISURE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

- **Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**
- **Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

BAR E RISTORANTI

- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite **dalle ore 5.00 fino alle 18.00**.
- Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
- Il consumo al tavolo è consentito per un **massimo di quattro persone** per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
- Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Restano **aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante** situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- Sono consentite le **attività delle mense e del catering** continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali **di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
- **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; **fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali è consentita fino alle ore 21.00.**

ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

- Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.

RACCOMANDATO NON SPOSTARSI SE NON PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO, SALUTE, NECESSITA'

- **È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità** o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

STOP A PALESTRE E PISCINE

- **Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- **L'attività sportiva di base e l'attività motoria** in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

CINEMA E TEATRI

- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

DISCOTECHES

- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

SALE GIOCHI

- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.

FIERE E CONGRESSI

- Sono **vietate le sagre, le fiere** e gli altri analoghi eventi.
- Restano **consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale**, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
- **Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CHIUSURA STRADE E PIAZZE

- **Delle strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di assembramento, **può essere disposta la chiusura al pubblico, per tutta la giornata**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

INGRESSI FLESSIBILI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Le pubbliche amministrazioni dispongono **una differenziazione dell'orario di ingresso del personale**, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria

- È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

STOP A PARCHI DIVERTIMENTI

- Sono **sospese le attività dei parchi tematici** e di divertimento.
- E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

SOSPESSE LE COMPETIZIONI SPORTIVE. RESTANO QUELLE AGONISTICHE

- Sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- Restano consentiti gli eventi e le competizioni sportive, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti dal **Comitato olimpico nazionale italiano (Coni)**, dal **Comitato italiano paralimpico (Cip)** e dalle **rispettive federazioni sportive nazionali**, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
- Lo svolgimento degli **sport di contatto** è vietato salvo che per le competizioni professionistiche nonché dilettantistiche di livello nazionale e comunque nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
- Sono **sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto** nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

STOP A CONCORSI PUBBLICI E PRIVATI

- Sono **sospese procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curricolari e/o in maniera telematica. **Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile.** Sono salve le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico.

MASCHERINA RACCOMANDATA IN CASA TRA NON CONVIVENTI (RACCOMANDAZIONE)

- SI raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Sarebbe raccomandato, inoltre, "non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza".

INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI PUBBLICI

- È fatto **obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale** un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

RESTANO GARANTITI I SERVIZI

- **Restano garantiti i servizi alla persona, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore agricolo, zootecnico e filiere**

Come di consueto rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Con l'occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL